

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SERVIZI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

(Art. 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 43 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "decreto") ha stanziato risorse finanziarie per un importo pari a 100 milioni di euro per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19.

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, pubblicato in data 22 febbraio 2022 (di seguito "decreto interministeriale"), sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e la modalità di determinazione dell'ammontare dell'aiuto.

Possono accedere al contributo di cui alla presente istanza le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 – comunicata con il modello AA7 o AA9 all'Agenzia delle entrate – è individuata dai codici Ateco 2007:

- 56.29.10 "Mense"
- 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale."

Quali comunità delimitate e definite si intendono, a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Per accedere al contributo i soggetti beneficiari devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2020 rispetto all'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 e questi ultimi devono essere generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva sopra indicati. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

I soggetti beneficiari devono inoltre possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti, fissati all'articolo 4, comma 3, del *decreto interministeriale*:

- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
- risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

ATTENZIONE Secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 4 del *decreto interministeriale*, il contributo non spetta:

- ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche;
- ai soggetti che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al contributo a fondo perduto mediante presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate.

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l'aiuto è determinato per ciascun beneficiario in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019. A tal fine, devono essere considerati i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva del beneficiario alla data del 31 dicembre 2019.

La ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziata tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l'istanza, viene effettuata con la seguente modalità:

- in ugual misura per tutti i beneficiari fino all'importo di euro 10.000 ciascuno;
- le eventuali risorse residue, che non comprendono l'ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con la presente istanza e indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, sono ripartite tra tutti i beneficiari in base al rapporto tra il numero dei lavoratori dipendenti di ciascuno e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti di tutti i beneficiari che hanno validamente presentato istanza.

Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni (di seguito *Temporary Framework*) ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti già ricevuti.

Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Successivamente al termine di presentazione, l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli rispetto ai dati presenti in Anagrafe Tributaria e determina il riparto delle risorse finanziarie stanziata.

Il riconoscimento del contributo viene comunicato all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale" ovvero delegato al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso di contributo riconosciuto superiore all'importo di 150.000 euro, l'emissione del mandato di pagamento avverrà successivamente alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto le-

giSLativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell'Agencia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

Nella citata area del portale "Fatture e Corrispettivi", in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agencia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Successivamente alla comunicazione dell'esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata del sito internet dell'Agencia.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Termini di presentazione	L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con dati corretti, che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa.
COME SI COMPILA	
Dati del soggetto richiedente	<p>Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) - operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 - oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto confluito.</p>
Rappresentante firmatario dell'istanza	<p>Nel riquadro va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
Requisiti	<p>Nel presente riquadro, dedicato ai requisiti previsti per l'accesso al contributo a fondo perduto, deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 4 dell'articolo 4 del <i>decreto interministeriale</i> e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;• barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto che svolge servizi di ristorazione collettiva, definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 – comunicata con il modello AA7 o AA9 all'Agencia delle entrate – è individuata dal codice Ateco 2007 56.29.10 "Mense" o 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale";• barrata la casella attestante che i ricavi del periodo di imposta 2019 sono stati generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva;• barrata la casella attestante che alla data di presentazione dell'istanza il richiedente è un'impresa iscritta e attiva nel Registro delle imprese;

- barrata la casella attestante il possesso degli altri requisiti fissati al comma 3 dell'articolo 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- barrata la casella attestante che il richiedente ha subito una riduzione dei ricavi del periodo di imposta 2020 di almeno il 15% rispetto a quelli del periodo di imposta 2019;
- barrata la casella attestante che il richiedente ha attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2019, se presenta tale situazione e ha quindi determinato i ricavi 2019 e 2020 prendendo in considerazione rispettivamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (esclusa l'IVA) conseguito tra la data di attivazione della partita IVA e il 31 dicembre 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (esclusa l'IVA) conseguito nel corrispondente periodo dell'anno 2020. Ad esempio, un soggetto che ha attivato la partita IVA il 15 marzo 2019, prenderà in considerazione il fatturato e corrispettivi al netto dell'IVA relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2019 e il 31 dicembre 2019 e il fatturato e corrispettivi al netto dell'IVA relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020;
- barrata la casella attestante che il richiedente ha esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare, se presenta tale situazione e ha quindi determinato i valori dei ricavi con riferimento al periodo di imposta che termina nell'anno 2019 in data diversa dal 31 dicembre 2019 (ad esempio, periodo di imposta dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, la cui dichiarazione dei redditi è stata presentata su modello 2019 anno di imposta 2018) e al periodo di imposta che termina nell'anno 2020 in data diversa dal 31 dicembre 2020 (ad esempio, periodo di imposta dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, la cui dichiarazione dei redditi è stata presentata su modello 2020 anno di imposta 2019);
- indicato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in essere alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa a tale data.

Al fine di determinare correttamente i ricavi relativi agli anni di imposta 2019 e 2020 (o 2018 e 2019 per esercizi non coincidenti con l'anno solare), necessari per la verifica del calo di almeno il 15%, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, occorre considerare l'ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

IBAN	<p>Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.</p> <p>Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.</p>
Rinuncia al contributo	<p>Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare definitivamente al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).</p> <p>La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell'istanza (20 giugno 2022).</p>
Sottoscrizione	<p>Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.</p>
Impegno alla presentazione telematica	<p>Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega.</p> <p>Solo qualora l'intermediario non abbia le predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo. In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.</p>
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000)	<p>Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.</p> <p>Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti attualmente previsto per la predetta Sezione dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, a seconda dell'attività esercitata dal richiedente (290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori), occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall'eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione della presente istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo).</p> <p>Successivamente il richiedente deve verificare se in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. regime "ombrello"), ha superato uno o più dei massimali previgenti (massimali previsti per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021 e massimali introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l'eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.1.2 del Temporary Framework. Per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la corretta compilazione del modello da trasmettere.</p>

Qualora il richiedente non debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1. Nel caso in cui invece il richiedente debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.2, indicando negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il richiedente non intenda sottrarre l'importo degli aiuti eccedenti dal contributo della presente istanza, ad esempio perchè già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi.

Nella casella presente in corrispondenza della lettera B), occorre indicare l'ammontare di aiuti residuo ancora fruibile relativamente alla Sezione 3.1, al lordo dell'importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione della presente istanza, mediante riversamento con modello F24, o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente contributo.

L'istanza per il presente contributo a fondo perduto può essere presentata solamente se il richiedente dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla sezione 3.1 ancora fruibile determinato come sopra indicato.

Se, ad esempio, il richiedente esercita attività di impresa rientrante in un settore diverso da agricoltura e pesca e acquacoltura, per il quale la sezione 3.1 del Temporary Framework prevede un massimale vigente di aiuti ottenibili pari a euro 2.300.000, e ha già ottenuto aiuti per un importo pari a euro 2.200.000:

- qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, barra la casella A.1, e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 100.000;
- se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e intendendo restituire mediante sottrazione dal presente contributo, indica nel campo "Importo aiuti da restituire" la cifra di 30.000 euro, e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 130.000;
- se se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e avendo già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con modello F24, non valorizza il campo "Importo aiuti da restituire", e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 130.000.

In fase di ripartizione delle risorse finanziarie stanziare e di determinazione del contributo spettante al richiedente, ai fini del rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.1, l'Agenzia considera l'importo residuo di aiuti fruibile indicato nell'istanza. Successivamente l'Agenzia eroga mediante accredito su conto corrente il contributo riconosciuto, sottratto l'eventuale importo da restituire indicato nell'istanza. Qualora l'importo del contributo riconosciuto sia inferiore all'importo totale da restituire, il contributo non viene erogato e l'importo spettante viene interamente ascritto a restituzione degli aiuti eccedenti.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) e va compilato il quadro A per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme alla copia di un documento d'identità.